

COPERTURA ASSICURATIVA INAIL DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI FORME DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO DEL REDDITO COINVOLTI IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITA' SOCIALE ex ART.12 del D.L.90/2014 **- VADEMECUM -**

Il soggetto promotore richiede all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica (accedendo ai servizi on line in www.inail.it) almeno **10 giorni prima** dell'inizio effettivo dell'attività da parte del volontario.

SOGGETTO PROMOTORE GIÀ TITOLARE DI UN CODICE DITTA INAIL

Può accedere ai servizi online in www.inail.it tramite il proprio codice ditta e la propria password selezionando dal menù principale "Denuncia di variazione" – nuova PAT – compilando il quadro B, quindi selezionare "Polizza volontari" compilando i quadri Q e Q1

SOGGETTO PROMOTORE NON TITOLARE DI UN CODICE DITTA INAIL

Se il soggetto promotore non è titolare di un codice ditta, l'intermediario o centro servizio selezionerà dal menù principale "Denuncia di iscrizione" compilando i Quadri A e A1 per proseguire con la compilazione dei quadri B, Q e Q1

IN SINTESI, L'INAIL RICHIEDE:

- i dati identificativi, con la relativa PEC, del soggetto promotore che chiede l'attivazione della copertura assicurativa
- la denominazione del progetto di utilità sociale di cui è titolare, gli estremi della sua approvazione e la durata complessiva dello stesso
- il Comune o l'ente locale a beneficio del quale è realizzato il progetto di utilità sociale
- i dati identificativi di ciascun volontario che partecipa al progetto per il quale si chiede la copertura assicurativa
- la tipologia dell'attività di volontariato prestata
- il numero complessivo delle giornate per le quali è svolta l'attività di volontariato
- una o più prestazioni di sostegno al reddito previste dal decreto di cui il volontario è beneficiario
- la dichiarazione/attestazione del Comune o dell'ente locale rilasciata al soggetto promotore con cui il comune o l'ente locale dichiara di aver verificato i dati identificativi del progetto.

L'INAIL

comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/ente locale l'attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell'apposito "contatore" in www.inail.it.

ATTENZIONE:

**LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA ESCLUSIVAMENTE DALLA DATA IN CUI L'INAIL –
TRAMITE PEC - NE COMUNICA L'ATTIVAZIONE AL SOGGETTO PROMOTORE**

IL SOGGETTO PROMOTORE

- deve comunicare all'Inail attraverso l'apposito servizio online disponibile in www.inail.it qualsiasi variazione riguardante i dati già comunicati almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione stessa.
- deve iscrivere in un apposito registro i soggetti coinvolti nelle attività di volontariato annotando le generalità complete di ciascuno e le presenze giornaliere (art.3 comma 7 D.M. 22.12.2014).

IL VOLONTARIO

E' tenuto a comunicare immediatamente l'infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale al soggetto promotore, unitamente alla relativa certificazione medica (ex art. 6, c. 1 del D.M. 22/12/2014 e art. 52 DPR 1124/1965).

IL SOGGETTO PROMOTORE

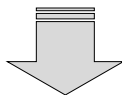
E' obbligato ad effettuare le denunce di infortunio o di malattia professionale all'Inail, oltre a dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni (ex art. 6, c. 1 del D.M. 22/12/2014 e artt. 53 e 54 del D.P.R. 1124/1965)

All'atto della denuncia il soggetto promotore deve verificare, anche tramite la consultazione del proprio registro appositamente predisposto, che i presupposti per la copertura assicurativa già comunicati all'Inail (art.2 del D.M.22/12/2014) sussistano alla data dell'evento lesivo oggetto della denuncia.

SE IL VOLONTARIO TRASMETTE ERRONEAMENTE IL CERTIFICATO MEDICO AL COMUNE O ALL'ENTE LOCALE PRESSO CUI SVOLGE LA SUA ATTIVITA':

- Il Comune o l'Ente locale avranno cura di trasmetterlo tempestivamente al soggetto promotore
- Se il volontario effettua la denuncia erroneamente al Comune o all'Ente locale presso cui svolge la sua attività, ma entro i termini di legge, non verrà meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia

In sede di verifica del termine di legge per l'invio della denuncia all'INAIL da parte del soggetto promotore, si terrà conto della data in cui lo stesso ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso è stato eventualmente ricevuto per errore dal Comune o dall'Ente locale.



La trasmissione delle denunce all'Inail deve avvenire da parte del soggetto promotore per il tramite dei servizi telematici dell'Istituto, utilizzando l'applicativo disponibile sul portale www.inail.it

Ai fini della compilazione della denuncia devono essere utilizzate le seguenti voci:

"VOLONTARI" nel campo "Tipo polizza"

"VOLONTARIO Legge n. 114/2014" nel campo "Tipologia di lavoratore"

"VOLONTARIO Legge n. 114/2014" nel campo "Qualifica assicurativa"

ATTENZIONE:

L'ART. 6 DEL D.M. 22 DICEMBRE 2014 ESCLUDE ESPRESSAMENTE L'OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI CON LA CONSEGUENZA CHE, AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE STESSE, L'INTERESSATO DEVE ESSERE ASSICURATO AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL'EVENTO